



Detrazione fiscale per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati

Di cosa si tratta

Con la legge di bilancio 2022 (art 1, comma 42) è stata istituita una nuova detrazione al 75% per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sono previsti limiti di spesa per l'intervento realizzato?

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici:

€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;

€ 40.000 per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

€ 30.000 per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Quali tipologie di lavorazioni in particolare sono ammesse alla detrazione in esame?

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche devono avere i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nel quale sono dettati i criteri progettuali validi per la realizzazione (ad es., rampe per disabili, bagni per disabili, altri interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche).

Se nell'immobile non vive un disabile e neppure un anziano è possibile fruire della detrazione?

Sì, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi è possibile fruire della detrazione fiscale al 75% sempre che gli interventi siano eseguiti secondo le specifiche tecniche del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

In caso di superbonus edilizio del 110% i lavori di rimozione di barriere architettoniche possono essere compresi con agevolazione maggiorata?

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna



all'abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del Superbonus (detrazione del 110%). Per chiedere tale agevolazione è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a quelli di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

Riferimenti normativi

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 119-ter (**Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche**), modificato dalla legge di bilancio 2022 (art 1, comma 42)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (GU Serie Generale n.145 del 23-06-1989 - Suppl. Ordinario n. 47)

Parere Agenzia delle Entrate: **Risposta n. 455/2021**

www.agenziaentrate.gov.it/portale/eliminazione-delle-barriere-architettoniche

(aggiornato al 7 gennaio 2022)